



**Provincia di Milano**  
**AREA AMMINISTRATIVA**  
**Ufficio Assicurativo - Contratti**

## Capitolato di Polizza

# COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

## DEFINIZIONI

<b>AMMINISTRAZIONE o ENTE</b>	il Comune di Bresso, Assicurato e Contraente della polizza
<b>ASSICURATO</b>	il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>CONTRAENTE</b>	il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione
<b>ATTIVITÀ DELLA AMMINISTRAZIONE</b>	l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture
<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione
<b>FRANCHIGIA</b>	l'importo, o la percentuale, previsto dalle norme contrattuali e che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto;
<b>AZIONE DI TUTELA</b>	la attivazione delle garanzie di polizza;
<b>INDENNIZZO</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>LIQUIDAZIONE DEL DANNO</b>	la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
<b>ANNUALITÀ ASSICURATIVA o PERIODO ASSICURATIVO</b>	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
<b>MASSIMALE</b>	la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova e regola l'assicurazione
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>SINISTRO</b>	la controversia o il procedimento per i quali è prestata la garanzia assicurativa
<b>SOCIETÀ</b>	la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto.

# CONDIZIONI GENERALI

## **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

## **Art. 2 - Aggravamento o diminuzione del rischio**

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art.1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **Art. 3 - Altre assicurazioni**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione, da parte della Contraente stessa e/o degli Assicurati, di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, su richiesta della Società, la Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

## **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **Art. 5 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

# CONDIZIONI DI GARANZIA

## Art. 6 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, nel limite delle somme assicurate, a indennizzare l'Amministrazione, o in sua vece gli Assicurati, delle spese che la Amministrazione a titolo di rimborso debba sostenere per assistere in sede processuale e stragiudiziale i propri:

- Dipendenti, Direttori e Dirigenti della Amministrazione di ogni livello (compreso il Direttore e/o il Segretario Generale);
- Componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali;

i quali risultino in servizio / carica in vigenza di polizza, per fatti, atti o omissioni connessi all'espletamento del mandato e servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché (ad esclusione della garanzia di cui all'art. 7 lettera c) che segue) non vi sia conflitto di interessi con l'Amministrazione stessa.

In caso di assenza o impedimento dei soggetti sopra indicati, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di coloro che ne fanno le veci, o che ne ricoprono il posto in via temporanea.

Gli oneri a carico della Società si riferiscono (a titolo esemplificativo e non limitativo) alle spese:

- a) d' intervento di un legale;
- b) d' intervento di un perito anche se nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- c) di giustizia nel processo penale;
- d) arbitrali;
- e) attinenti i primi due tentativi di esecuzione forzata;
- f) da liquidare ai legali di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società;
- g) di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

Le eventuali spese, liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell'Assicurato e già anticipate dalla Società stessa, saranno di esclusiva pertinenza della Società anche in via di surroga di cui all'art.1916 C.C.

In caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

Si precisa che la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri nei quali siano coinvolti gli amministratori e/o i dipendenti dell'Ente per fatti ed atti verificatisi nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti di ufficio, per i quali l'Ente sia tenuto a sopportare le spese di difesa e si riferisce:

- 1) ai danni subiti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- 2) a danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti;

La garanzia vale inoltre per la difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o per contravvenzione.

## Art. 7 - Estensioni di garanzia

La garanzia è altresì operante per:

- a) le spese legali e peritali sostenute a seguito di sinistri per imputazioni di reati dolosi a condizione che l'Assicurato venga assolto con sentenza passata in giudicato oppure il reato sia derubricato da doloso a colposo. Resta escluso qualsiasi altro caso di estinzione del reato o della pena nonché il patteggiamento;
- b) i sinistri per fatti colposi di competenza del giudice amministrativo, in ogni stato e grado di giudizio;
- c) il rimborso delle spese legali sostenute dall'Assicurato sottoposto al giudizio della Corte dei Conti a condizione che l'Assicurato sia definitivamente prosciolto ( legge n. 639 del 20.12.1996). Qualora l'assicurato abbia in vigenza una copertura assicurativa di responsabilità patrimoniale, la garanzia è operante per la eventuale quota di spese non sostenuta da tale polizza;
- d) i sinistri relativi all'inosservanza involontaria delle norme di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". La garanzia opera per il rimborso delle spese legali sostenute per la formulazione dell'istanza di ammissione al pagamento, nel caso di adempimento nei termini. Mentre nel caso in cui l'Assicurato scelga di fare opposizione il rimborso delle spese legali è dovuto in caso di sentenza più favorevole rispetto alla sanzione originariamente comminata;
- e) i sinistri relativi all'inosservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 494 del 14.08.96 "Attuazione della Direttiva CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili". La garanzia opera per il rimborso delle spese legali sostenute per l'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa comminata o di quelle sostenute per l'opposizione al pagamento solo nel caso in cui l'esito del ricorso è favorevole all'Assicurato;

- f) pretese risarcitorie verso terzi per fatti illeciti di questi, compresi quelli conseguenti alla circolazione stradale di mezzi non di proprietà od in uso al Contraente durante il loro uso per motivi di servizio;
- g) pretese risarcitorie di terzi per danni extracontrattuali, purché siano stati adempiuti, ai sensi dell'art. 1917 C.C., gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile, se esistente;
- h) controversie di diritti civili nascenti da pretese inadempienze contrattuali proprie o di controparte.

La garanzia è altresì operante:

- o per gli eventi riconducibili a fatti, atti o omissioni, anche dolosi o colposi, commessi dalle persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
- o per fatti, atti o omissioni connessi alle attività svolte e/o cariche rivestite dall'Assicurato in organi collegiali di altri Enti pubblici e/o privati per conto e/o in rappresentanza della Amministrazione contraente.

In caso di decesso dell'Assicurato, le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso in virtù del presente contratto, si trasferiscono ai suoi eredi.

#### **Art. 8 - Esclusioni**

Sono escluse dalla garanzia le spese relative a:

- a) sinistri in materia fiscale e tributaria;
- b) sinistri di natura contrattuale nei confronti della Società;
- c) oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);
- d) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) di natura contrattuale compresi quelli con il Contraente;
- f) fra gli Assicurati;
- g) nei casi di conflitto di interesse tra Assicurato e Contraente;
- h) controversie relative a rapporto di lavoro e sindacali;
- i) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
- j) per la circolazione di veicoli, aeromobili e natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di proprietà del Contraente o comunque condotti dagli Assicurati;
- k) di inquinamento dell'ambiente, salvo che si tratti di inquinamento accidentale, intendendosi per tale quello determinato da rottura o guasto improvviso di impianti di pertinenza degli immobili di cui l'Ente sia proprietario o dallo stesso gestiti;
- l) le controversie conseguenti a violazione di norme relative alla tutela di diritti di brevetto, marchio od esclusiva;
- m) le spese originate dalla costituzione di parte civile, nel caso di imputazioni penali degli assicurati.

#### **Art. 9 - Limiti territoriali**

L'assicurazione vale per tutti i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- a) nella Repubblica Italiana, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino;
- b) anche negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea per le sole ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale.

#### **Art. 10 - Coesistenza con assicurazione RC**

Coesistendo assicurazione di RC, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di RC per spese di resistenza e soccombenza.

Qualora sussista un interesse diretto dell'Assicurato e lo stesso intenderà affiancare un proprio legale di fiducia a quello designato dall'Assicuratore di RC, le relative spese rientreranno nella garanzia prevista dalla presente polizza nei limiti della sua operatività.

#### **Art. 11 - Decorrenza della garanzia**

La garanzia vale per i sinistri insorti e determinati da fatti verificatisi:

- nel periodo di validità della garanzia stessa, sempreché i sinistri siano stati denunciati entro 24 mesi dalla cessazione della polizza;
- entro 12 mesi dalla scadenza del contratto o sue eventuali proroghe o prosecuzioni, in conseguenza di un evento accaduto durante il tempo dell'assicurazione.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o inadempimento. Il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

**Art. 12 - Somme assicurate**

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza di € 30.000,00 per ciascun evento e con un limite complessivo di esborso da parte della Società pari ad € 200.000,00 per anno assicurativo.

**Art. 13 - Anticipazione delle spese legali**

La Società, nei casi in cui sia definitivamente accertata l'operatività della garanzia ed a richiesta dell'Assicurato, corrisponderà un'anticipazione delle spese legali relative al sinistro, a presentazione della relativa notula, nel limite del 25% del massimale per sinistro.

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

### **Art. 14 - Denuncia dei sinistri - Obblighi della Società**

Gli Assicurati devono dare immediata comunicazione alla Società della loro intenzione di iniziare la tutela dei propri interessi, specificando tutti quegli elementi atti a consentire la valutazione del fatto.

L'Assicurato ha facoltà di scelta del legale e/o perito, abilitato secondo la normativa applicabile e residente, direttamente o tramite corrispondenti, nel luogo ove ha sede l'Autorità Giudiziaria competente.

L'Assicurato indicherà quindi il nominativo di tale legale e/o perito nella comunicazione di denuncia, e potrà richiedere che la Società conferisca essa stessa l'incarico al professionista indicato dall'Assicurato, mentre l'Assicurato rilascerà la necessaria procura, salvo i casi:

1. di cui alla lettera b) dell'art. 7 "Estensioni di Garanzia", relativamente alle imputazioni per inadempimenti in materia amministrativa;
2. di cui alle lettere a) e c) dell'art. 7 "Estensioni di Garanzia" per i quali l'incarico dovrà essere conferito al professionista direttamente dall'Assicurato.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti, regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, che si riferiscono al caso, nonché tutti gli atti che la Società esplicitamente richieda, entro dieci giorni dalla predetta comunicazione, ovvero dal loro ricevimento.

### **La Società fornirà alla Amministrazione, con cadenza trimestrale, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:**

- la numerazione attribuita;
- la data di accadimento;
- le iniziali della controparte;
- lo stato del sinistro;
- l'importo stimato per la sua definizione;
- l'importo liquidato alla controparte;
- eventuale importo in franchigia.

La Società si impegna a comunicare ordinariamente, e comunque sempre tempestivamente quando lo richieda l'Assicurato, lo stato di trattazione del sinistro, sia all'Assicurato che al soggetto titolato alla richiesta di risarcimento.

### **Art. 15 - Gestione delle vertenze - Liquidazione delle spese**

La Società rimborserà, a seguito di presentazione della parcella e nei limiti previsti dalla polizza, tutte le spese e gli onorari sostenuti, anticipando se richiesto gli importi in corso di causa.

Nei casi in cui l'incarico professionale sia stato conferito dalla Società, tali spese e onorari saranno liquidati dalla Società direttamente al professionista.

Per i casi di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 14 - Denuncia dei sinistri, la liquidazione da parte della Società verrà effettuata solo dopo la conclusione del procedimento.

Le spese legali e peritali sostenute a seguito di sinistri per imputazioni di reati dolosi verranno liquidate al termine del procedimento a condizione che l'Assicurato venga assolto con sentenza passata in giudicato oppure il reato sia derubricato da doloso a colposo. Resta escluso qualsiasi altro caso di estinzione del reato o della pena nonché il patteggiamento.

Nel caso in cui la Società abbia pagato/anticipato importi ai professionisti incaricati ma, esauriti i gradi di giudizio consentiti, sia emersa l'assenza del diritto dell'Assicurato al rimborso, la Società si rivarrà nei confronti dell'Assicurato per il recupero di tutte le spese sostenute per la sua difesa.

Qualora l'Assicurato e la Società non concordino sulla possibilità di esito favorevole di un procedimento o di un ricorso al Giudice superiore, l'Assicurato che procederà in proprio ha diritto di ottenere dalla Società il rimborso delle spese sostenute, se il risultato che ne consegue sia favorevole.

L'Assicurato si impegna a rinunciare ad ogni iniziativa od azione inerente la vertenza denunciata, senza il preventivo consenso della Società.

### **Art. 16 - Costituzione del premio**

Il premio di polizza è calcolato sulla base degli elementi indicati nella scheda di conteggio allegata al presente contratto e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti dalla Amministrazione al perfezionamento del contratto nonché all'inizio di ogni annualità assicurativa, e da una

regolazione calcolata sulla base dei dati consuntivi.

Il premio provvisorio per ogni annualità successiva alla prima sarà costituito dall'importo corrispondente al premio definitivo (provvisorio anticipato più regolazione) dell'annualità precedente.

L'Amministrazione, pertanto, si impegna a fornire alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, l'ammontare delle retribuzioni riferite a tale periodo.

La Società, sulla base dei dati consuntivi comunicati, provvederà ad emettere apposite appendici di regolazione premio e di aggiornamento rata per l'annualità successiva.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

#### **Art. 17 - Pagamento del premio - Termini di rispetto**

L'Amministrazione, anche in deroga all'art. 1901 del Codice Civile, pagherà alla Società o all'ufficio all'uopo incaricato:

- a) entro 60 la prima rata del premio convenuto per il primo periodo assicurativo;
- b) entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c) entro 60 giorni dalla presentazione delle appendici l'eventuale regolazione e/o aggiornamento premio;
- d) gli importi in franchigia entro 60 giorni dalla presentazione della specifica richiesta della Società;
- e) il conguaglio del premio entro 60 giorni da parte della Compagnia in caso di conguaglio negativo e da parte della Stazione appaltante in caso di conguaglio positivo.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Avvenuto un sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A.R.

#### **Art. 18 - Durata del contratto**

Il contratto ha durata biennale con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2015 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2017, con facoltà di recesso annuo da entrambe le Parti con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

#### **Art. 19 - Facoltà di recesso**

Avvenuto un sinistro, e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R.

In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione) e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato entro 60 giorni, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

Alla sua scadenza, l'ente si riserva la facoltà di proroga per 180 giorni con l'obbligo per l'aggiudicatario di accettazione, con il vincolo per la Stazione Appaltante di effettuare il pagamento entro i termini previsti. Al termine del contratto, fatte salve eventuali proroghe convenute tra le parti, esso si intende automaticamente disdettato senza obbligo di comunicazioni.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 20 - Coassicurazione e Delega**

[ se operante ]

L'assicurazione è ripartita in quote di partecipazione tra

Società	Agenzia		quota
		delegataria	
		coassicuratrice	

L'Impresa è tenuta all'adempimento negoziale nella misura proporzionale alla sua partecipazione al rischio, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono essere trasmesse tra le parti contraenti tramite la Società designata quale coassicuratrice delegataria.

Qualsiasi comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.

La Delegataria può sostituire quietanze delle Coassicuratrici eventualmente mancanti con altre proprie rilasciate in loro nome.

#### **Art. 21 - Riferimento alle norme di legge e Foro competente**

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

#### **Art. 22 - Penali**

In caso di inadempimento contrattuale la stazione appaltante è legittimata ad applicare una sanzione pari all'1 per 1000 dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo se entro 15 giorni, previa diffida scritta, l'appaltatore non abbia dato seguito a quanto previsto da capitolato.

#### **Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari.**

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010.

#### **Art. 24 - Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## **ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PREMIO**

<b>Assicurati</b>	<b>Premio lordo unitario o tasso ‰</b>	<b>Parametro</b>	<b>Premio lordo complessivo</b>
<b>Sindaco</b>		<b>1</b>	
<b>Assessori</b>		<b>5</b>	
<b>Consiglieri</b>		<b>16</b>	
<b>Rappresentanti</b>		<b>-</b>	
<b>Direttore Generale/Segretario Generale</b>		<b>1</b>	
<b>Dirigenti</b>		<b>4</b>	
<b>Responsabili Posizioni Organizzative</b>		<b>8</b>	
<b>Altri dipendenti</b>		<b>Retribuzione lorda pari ad € 4.175.595,43</b>	
<b>TOTALE PREMIO ANNUO</b>			<b>€ _____</b>

**IL CONTRAENTE**

\_\_\_\_\_

**LA SOCIETA'**

\_\_\_\_\_